

REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE

INDICE

Parte I: Generale		3	7	Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione	6
1	Adesione, cassa di previdenza, pool e fondazione	3	7.1	Decisione d'accertamento	6
1.1	Modello di previdenza	3	7.2	Informazione	7
1.2	Cassa di previdenza	3	7.3	Esecuzione	7
1.3	Pool	3			
1.4	Fondazione	3			
2	Scopo e campo d'applicazione	3	8	Procedura in casi particolari	7
2.1	Liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza, di un pool e della Fondazione	3	8.1	Insolubilità del datore di lavoro	7
2.2	Livello di cassa di previdenza	3	8.2	Riserva dei contributi del datore di lavoro divenuta priva di scopo	7
2.3	Livello di pool	4	8.3	Contributi arretrati e costi	7
2.4	Livello di Fondazione	4			
Parte II: liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza		4		Parte III: Liquidazione parziale di un pool	7
3	Presupposti	4	9	Presupposti	7
3.1	Presupposti per una liquidazione parziale	4	10	Procedura	8
3.2	Presupposto per la liquidazione totale	5	10.1	Controllo e accertamento dei presupposti	8
3.3	Obbligo di notifica del datore di lavoro	5	11	Liquidazione parziale in caso di ridimensionamento o di ristrutturazione e in caso di scioglimento del contratto	8
4	Procedura	5	11.1	Giorno di riferimento	8
4.1	Controllo e accertamento dei presupposti	5	11.2	Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi, dell'ammanco, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione	8
4.2	Rinuncia all'esecuzione di una procedura	5	11.3	Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione e suddivisione dell'ammanco	9
4.3	Costi	5			
5	Liquidazione parziale in caso di ridimensionamento o di ristrutturazione dell'azienda	5	12	Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione	10
5.1	Giorno di riferimento	5	12.1	Decisione d'accertamento	10
5.2	Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi	5	12.2	Informazione	11
5.3	Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	5	12.3	Esecuzione	11
6	Liquidazione parziale o totale in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione	6			
6.1	Giorno di riferimento	6			
6.2	Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi	6			
6.3	Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	6			
6.4	Liquidazione totale	6			

Parte IV: Liquidazione totale di un pool	11
13 Presupposti, procedura e giorno di riferimento	11
13.1 Presupposti	11
13.2 Procedura	11
13.3 Giorno di riferimento	11
13.4 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi, dell'ammanco, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione	11
13.5 Piano di ripartizione e trasferimento	11
14 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione	11
Parte V: Cambiamento del pool	12
15 Cambiamento del livello di garanzia	12
Parte VI: Disposizioni finali e entrata in vigore	12
16 Disposizioni finali	12
16.1 Partecipazione ai costi	12
16.2 Casi non disciplinati	12
16.3 Emanazione e modifica del Regolamento	12
16.4 Lingua determinante	12
17 Entrata in vigore	12

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento per la liquidazione parziale:

PARTE I: GENERALE

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e fondazione

1.1 Modello di previdenza

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per l'intero processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

A livello di cassa di previdenza non sono previsti né un grado di copertura, né riserve attuariali o di fluttuazione. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di

rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Scopo e campo d'applicazione

2.1 Liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza, di un pool e della Fondazione

Questo Regolamento disciplina i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza (parte II), per la liquidazione parziale e totale dei pool (parte III e parte IV) nonché per la liquidazione parziale e totale della Fondazione (cifra 2.4).

2.2 Livello di cassa di previdenza

I capitali di previdenza sono gestiti a livello di cassa di previdenza. Una cassa di previdenza può avere anche fondi liberi propri e una riserva di contributi del datore di

lavoro. Questo Regolamento disciplina l'assegnazione di questi fondi in caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza.

2.3 Livello di pool

Un pool è il raggruppamento di casse di previdenza che hanno scelto lo stesso livello di garanzia in un unico collettivo di rischio. Per ogni pool viene redatto un conto annuale. Ogni pool ha accantonamenti tecnici, una riserva di fluttuazione, eventuali fondi liberi o un eventuale ammanco (copertura insufficiente). Questo Regolamento disciplina l'assegnazione di questi fondi in caso di liquidazione parziale o totale di un pool.

2.4 Livello di Fondazione

2.4.1 Liquidazione parziale della Fondazione

Ogni pool forma un proprio circolo contabile con un proprio grado di copertura. Un grado di copertura è tenuto solo a livello di pool. A livello di fondazione non viene gestito un patrimonio separato, pertanto non si ha una liquidazione parziale a questo livello.

2.4.2 Liquidazione totale della Fondazione

Nella liquidazione totale della Fondazione l'autorità di vigilanza decide se sono adempiuti i presupposti e la procedura e approva il piano di ripartizione. L'ultimo Consiglio di fondazione provvede alla liquidazione totale della Fondazione e rimane in carica finché questa non è conclusa.

PARTE II: LIQUIDAZIONE PARZIALE E TOTALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA

3 Presupposti

3.1 Presupposti per una liquidazione parziale

3.1.1

I presupposti per una liquidazione parziale della cassa di previdenza sono adempiuti se:

- a. nel periodo determinante secondo la cifra 3.1.5 l'organico del datore di lavoro affiliato subisce una riduzione considerevole determinata da una diminuzione motivata del personale e ciò comporta l'uscita involontaria di una parte considerevole delle persone assicurate attive (in seguito: ridimensionamento);
- b. nel periodo determinante secondo la cifra 3.1.5 l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e questo provvedimento determina l'uscita involontaria di una parte considerevole di persone assicurate attive. Per ristrutturazione di un'azienda si intendono i provvedimenti del datore di lavoro che non mirano in prima linea alla riduzione dei posti di lavoro e al licenziamento di collaboratori, bensì rappresentano provvedimenti organizzativi sulla base dei quali vengono sospesi o raggruppati dei compiti

precedentemente svolti in proprio oppure interi comparti aziendali vengono trasferiti ad un'altra azienda, con conseguente riduzione del personale (in seguito: ristrutturazione);

- c. il contratto d'affiliazione viene sciolto interamente o parzialmente (per le persone assicurate attive e/o i beneficiari di rendite) (in seguito: disdetta del contratto d'affiliazione).

3.1.2

Un effettivo uscente secondo le disposizioni della cifra 3.1.1 lettere a. e b. è ritenuto considerevole se, a dipendenza dal numero di persone assicurate attive prima dell'avvio del ridimensionamento o della ristrutturazione, avviene nella misura seguente:

- fino a 5 persone assicurate attive: almeno 2 uscite involontarie
- da 6 a 10 persone assicurate attive: almeno 3 uscite involontarie
- da 11 a 15 persone assicurate attive: almeno 4 uscite involontarie
- da 16 a 20 persone assicurate attive: almeno 5 uscite involontarie
- da 21 a 25 persone assicurate attive: almeno 6 uscite involontarie
- da 26 persone assicurate attive: almeno il 10% delle persone assicurate attive, però almeno 7 uscite involontarie

3.1.3

L'uscita di una persona assicurata attiva è ritenuta involontaria se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Un'uscita è tuttavia ritenuta involontaria anche se la persona assicurata attiva disdice personalmente il rapporto di lavoro per prevenire una disdetta imminente del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni d'impiego che le vengono offerte. I pensionamenti non sono ritenuti uscite involontarie.

3.1.4

Le uscite volontarie non sono prese in considerazione per le pretese in caso di una liquidazione parziale.

3.1.5

Quale inizio del ridimensionamento o della ristrutturazione fa stato la data d'uscita della persona assicurata attiva che lascia per prima involontariamente l'azienda e la cassa di previdenza a seguito di una decisione aziendale. Il periodo di tempo determinante per stabilire la cerchia di persone interessate è di 12 mesi dall'inizio del ridimensionamento o della ristrutturazione. Se il piano del datore di lavoro prevede un periodo inferiore o superiore a 12 mesi, quello sarà il periodo determinate. Il datore di lavoro rende note alla Fondazione le decisioni che riguardano il ridimensionamento e/o la ristrutturazione.

3.2 Presupposto per la liquidazione totale

Il presupposto per la liquidazione totale di una cassa di previdenza è adempiuto se il contratto d'affiliazione viene sciolto e non rimane più alcun beneficiario di rendite nella cassa di previdenza.

3.3 Obbligo di notifica del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a notificare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'organico (ridimensionamento) o la ristrutturazione della sua azienda che può condurre ad una liquidazione parziale. In particolare si devono indicare i contesti della riduzione, i lavoratori interessati, la cessazione dei loro rapporti di lavoro e il motivo della loro disdetta.

4 Procedura

4.1 Controllo e accertamento dei presupposti

4.1.1

Spetta alla commissione di previdenza accertare mediante delibera se sono adempiuti i presupposti per l'esecuzione di una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione dell'azienda. Nella delibera essa stabilisce anche le modalità dell'esecuzione.

4.1.2

In linea di principio, in caso di risoluzione di un contratto d'affiliazione vi sono i presupposti per attivare una procedura di liquidazione parziale o totale. Ne sono eccettuati i casi indicati alla cifra 4.2.

4.1.3

L'esecuzione della liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della Fondazione, su sua richiesta, tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

4.2 Rinuncia all'esecuzione di una procedura

Si rinuncia all'esecuzione di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione, se la cassa di previdenza al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione non ha né persone assicurate attive, né beneficiari di rendite, né valori patrimoniali (liquidazione di un contratto vuoto).

4.3 Costi

Le spese che insorgono per l'esecuzione della procedura secondo il Regolamento dei costi sono fatturate al datore di lavoro.

5 Liquidazione parziale in caso di ridimensionamento o di ristrutturazione dell'azienda

5.1 Giorno di riferimento

Quale giorno di riferimento della liquidazione parziale, vale l'ultimo giorno di riferimento ordinario del bilancio prima della data d'inizio del ridimensionamento o della ristrutturazione dell'azienda secondo la cifra 3.1.5. Rimane riservato l'inizio del ridimensionamento o della ristrutturazione che coincide direttamente con un giorno di riferimento ordinario del bilancio.

5.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi

5.2.1

I fondi liberi corrispondono all'importo indicato sotto questa voce al giorno di riferimento della liquidazione parziale all'interno della cassa di previdenza.

5.2.2

In caso di variazione degli attivi o dei passivi pari almeno al 5% tra il giorno di riferimento per la liquidazione parziale e quello per il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire devono essere adeguati in misura corrispondente.

5.3 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

5.3.1

In caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza, per le persone assicurate attive uscenti, oltre al diritto alla loro prestazione d'uscita e alle loro riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma), sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi liberi della cassa di previdenza secondo la cifra 5.2.

5.3.2

La determinazione del diritto ai fondi liberi della cassa di previdenza avviene conformemente all'ordine di successione seguente:

- a. L'effettivo delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite della cassa di previdenza viene suddiviso in un effettivo restante (persone assicurate attive e beneficiari di rendite che rimangono nella cassa di previdenza) e in un effettivo uscente (persone assicurate attive che escono dalla cassa di previdenza).
- b. I fondi liberi della cassa di previdenza secondo la cifra 5.2 vengono assegnati all'effettivo restante e all'effettivo uscente proporzionalmente ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite.
- c. Una ripartizione individuale dei fondi liberi alle persone assicurate attive uscenti avviene proporzionalmente agli averi di vecchiaia e alle riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte

autonoma).

5.3.3

In linea di principio, i fondi liberi di spettanza delle persone assicurate attive uscenti vengono loro conferiti individualmente. Se almeno due persone assicurate attive passano assieme a un'altra cassa di previdenza (uscita collettiva), la commissione di previdenza può decidere il trasferimento collettivo dei fondi liberi.

5.3.4

I fondi liberi che spettano alle rimanenti persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite restanti rimangono nella cassa di previdenza, senza alcuna attribuzione individuale.

6 Liquidazione parziale o totale in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione

6.1 Giorno di riferimento

Quale giorno di riferimento della liquidazione parziale vale il giorno di riferimento ordinario del bilancio in cui viene sciolto il contratto d'affiliazione. Se un contratto d'affiliazione non viene sciolto in un giorno di riferimento ordinario del bilancio, l'ultimo giorno di riferimento ordinario del bilancio si considera giorno di riferimento per la liquidazione parziale.

6.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi

6.2.1

Con riserva della cifra 6.2.2, i fondi liberi corrispondono all'importo indicato sotto questa voce al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale all'interno della cassa di previdenza.

6.2.2

In caso di variazione degli attivi o dei passivi pari almeno al 5% tra il giorno di riferimento per la liquidazione parziale e quello per il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire devono essere adeguati in misura corrispondente.

6.2.3

Se in seguito allo scioglimento del contratto d'affiliazione è necessario acquistare la copertura per i beneficiari di rendite, i fondi liberi della cassa di previdenza possono essere utilizzati a questo scopo. La commissione di previdenza decide l'utilizzo dei fondi liberi non impiegati per l'acquisto delle rendite.

6.3 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

6.3.1

In caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza, per le persone assicurate attive e i beneficiari

di rendite uscenti, oltre al diritto alla loro prestazione d'uscita e alle loro riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma), sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi liberi della cassa di previdenza secondo la cifra 6.2.

6.3.2

La determinazione del diritto ai fondi liberi della cassa di previdenza avviene conformemente all'ordine di successione seguente:

- a. L'effettivo delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite della cassa di previdenza viene suddiviso in un effettivo restante (beneficiari di rendite rimanenti) e in un effettivo uscente (persone assicurate attive e beneficiari di rendite uscenti);
- b. I fondi liberi della cassa di previdenza secondo la cifra 6.2 vengono assegnati all'effettivo restante e all'effettivo uscente proporzionalmente ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite;
- c. Una ripartizione individuale dei fondi liberi alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite uscenti avviene proporzionalmente agli averi di vecchiaia e alle riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma).

6.3.3

In linea di principio, i fondi liberi di spettanza delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite uscenti vengono loro conferiti individualmente. Se almeno due persone assicurate attive o beneficiari di rendite passano assieme a un'altra cassa di previdenza (uscita collettiva), la commissione di previdenza può decidere il trasferimento collettivo dei fondi liberi.

6.3.4

I fondi liberi che spettano ai beneficiari di rendite restanti rimangono nella cassa di previdenza, senza alcuna attribuzione individuale.

6.4 Liquidazione totale

Valgono per analogia le disposizioni di cui alle cifre 6.1, 6.2 e 6.3.

7 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione

7.1 Decisione d'accertamento

I fatti essenziali, quali le circostanze della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi e il piano di ripartizione vengono stabiliti per iscritto, sotto forma di una decisione d'accertamento della commissione di previdenza riguardante la liquidazione parziale o totale.

7.2 Informazione

7.2.1

Se dal controllo secondo la cifra 4.1 emerge che sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza e se viene svolta una corrispondente procedura, la Fondazione informa tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite (persone interessate) direttamente oppure tramite la commissione di previdenza sulle circostanze accertate e sull'ulteriore modo di procedere.

7.2.2

Non appena è stato allestito il piano di ripartizione ed è stata formulata la decisione d'accertamento riguardante la liquidazione parziale o totale, la Fondazione informa tutte le persone interessate in merito alla decisione riguardante la liquidazione parziale o totale, l'ammontare dei fondi liberi, la procedura e il piano di ripartizione. Le persone interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti presso la Fondazione entro 30 giorni dalla notifica dell'informazione ed eventualmente di interporre ricorso contro la decisione della commissione di previdenza. Se non è possibile risolvere bonalmente le divergenze esistenti, la Fondazione assegna alle persone interessate un termine di 30 giorni per sottoporre all'autorità di vigilanza, per verifica e decisione, i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione.

7.3 Esecuzione

7.3.1

La liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza può essere eseguita se:

- entro il termine di 30 giorni non è stato interposto alcun ricorso o se i ricorsi hanno potuto essere composti bonalmente e
- sussiste una conferma scritta da parte dell'autorità di vigilanza secondo cui entro il termine di 30 giorni non è stata richiesta una verifica dei presupposti, della procedura e del piano di ripartizione.

7.3.2

Se una o più persone interessate dalla liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza richiedono all'autorità di vigilanza di verificare i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione, la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza può essere eseguita solo se:

- vi è una decisione avente autorità di cosa giudicata dell'autorità di vigilanza oppure;
- a un ricorso presentato contro la decisione non è stato conferito effetto sospensivo dal Tribunale amministrativo federale.

7.3.3

Un diritto soggettivo ai fondi liberi assegnati collettivamente o individualmente insorge dopo che è decorso infruttuosamente il termine di ricorso, a seguito di composizione bonale o decisione su ricorso o reclamo avente autorità di cosa giudicata.

7.3.4

Nell'ambito del rapporto annuale ordinario, l'ufficio di revisione conferma il compimento regolare della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza. La liquidazione deve essere illustrata a grandi linee nell'appendice al conto annuale.

8 Procedura in casi particolari

8.1 Insolvibilità del datore di lavoro

8.1.1

Se è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura simile nei confronti del datore di lavoro, eventuali fondi liberi iscritti a bilancio vengono utilizzati per acquistare presso Pax la copertura intera dei beneficiari di rendite restanti.

8.1.2

Se entro la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza il datore di lavoro non ha pagato tutti i contributi dovuti e se, dopo la detrazione di un eventuale acquisto da parte dei beneficiari di rendite, rimangono ancora fondi liberi, da questi fondi liberi viene dapprima dedotto, a titolo provvisorio, l'importo del contributo in sospeso. Se il contributo può tuttavia essere apportato successivamente, per intero o parzialmente, mediante un pagamento del datore di lavoro o del fondo di garanzia, i diritti delle persone assicurate interessate vengono ricalcolati considerando il maggior patrimonio disponibile e viene erogato un conguaglio previa computazione dei fondi già trasferiti.

8.2 Riserva dei contributi del datore di lavoro divenuta priva di scopo

Se in una liquidazione parziale o totale sussiste una riserva dei contributi del datore di lavoro e questa non si può più impiegare conformemente al suo scopo, la riserva dei contributi del datore di lavoro viene sciolta e assegnata ai fondi liberi della cassa di previdenza.

8.3 Contributi arretrati e costi

In una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza si possono detrarre da un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro i costi insorti secondo il Regolamento dei costi applicabile al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale e i contributi arretrati.

PARTE III: LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UN POOL

9 Presupposti

I presupposti per una liquidazione parziale del pool sono adempiuti se nello stesso anno civile, a livello di cassa di previdenza, in una o più casse di previdenza si sono

verificati i presupposti per una liquidazione parziale a seguito di ridimensionamento o ristrutturazione secondo le cifre 3.1.1 lett. a. e b. e 3.1.2, per cui complessivamente almeno il 10% delle persone assicurate attive lasciano il pool e quindi complessivamente almeno il 10% degli averi di vecchiaia (parte integralmente assicurata e parte autonoma) escono dal pool.

In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione di una o più casse di previdenza nello stesso anno civile sono adempiti i presupposti per una liquidazione parziale del pool se complessivamente per tutti i contratti di affiliazione sciolti almeno il 5% delle persone assicurate attive lasciano il pool e quindi almeno il 5% degli averi di vecchiaia (parte integralmente assicurata e parte autonoma) escono dal pool.

10 Procedura

10.1 Controllo e accertamento dei presupposti

10.1.1

Spetta al Consiglio di fondazione l'accertamento dei presupposti e l'esecuzione di una liquidazione parziale del pool in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione.

10.1.2

È compito del Consiglio di fondazione accertare l'adempimento dei presupposti ed eseguire una liquidazione parziale del pool in seguito a scioglimento di un contratto d'affiliazione.

10.1.3

L'esecuzione della liquidazione parziale di un pool spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e le commissioni di previdenza sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della Fondazione, su sua richiesta, tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

10.1.4

La procedura di liquidazione parziale viene eseguita dapprima a livello di pool e in seguito a livello di cassa di previdenza.

11 Liquidazione parziale in caso di ridimensionamento o di ristrutturazione e in caso di scioglimento del contratto

11.1 Giorno di riferimento

11.1.1

Quale giorno di riferimento per la liquidazione parziale in seguito a ridimensionamento o ristrutturazione a livello di pool vale l'ultimo giorno di riferimento ordinario del bilancio precedente la prima uscita definita secondo la

cifra 3.1.5.

Quale giorno di riferimento per la liquidazione parziale in seguito a scioglimento del contratto vale l'ultimo giorno di riferimento del bilancio che precede la data in cui ha effetto la risoluzione del contratto d'affiliazione, a meno che la data d'effetto non coincida con il giorno di riferimento del bilancio.

11.1.2

Questo giorno di riferimento è determinante per l'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi o dell'ammancio, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici.

11.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi, dell'ammancio, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione

11.2.1

I fondi liberi o l'ammancio, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione risultano dal bilancio della liquidazione parziale. Il bilancio della liquidazione parziale è basato sul conto annuale allestito secondo i criteri Swiss GAAP RPC 26 al giorno di riferimento della liquidazione parziale e verificato dall'ufficio di revisione e dal bilancio attuariale redatto dal perito in materia di previdenza professionale. Il bilancio della liquidazione parziale considera tuttavia le variazioni che sono provocate dalla liquidazione parziale stessa.

Per i fondi citati sopra sono determinanti i valori della parte autonoma.

11.2.2

La riserva di fluttuazione e gli accantonamenti tecnici seguono le disposizioni del Regolamento per gli accantonamenti.

11.2.3

Se, in seguito allo scioglimento del contratto d'affiliazione, è necessario acquistare la copertura dei beneficiari di rendite, la somma d'acquisto viene detratta dagli accantonamenti tecnici, dalla riserva di fluttuazione e dai fondi liberi assegnati all'effettivo uscente di una cassa di previdenza. Un eventuale importo rimanente viene trasferito o ripartito in misura corrispondente.

11.2.4

Le spese per la liquidazione parziale che non sono in relazione con la gestione o l'amministrazione (spese per servizi di terzi) vengono detratte dal patrimonio disponibile prima della ripartizione dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione o prima della ripartizione dell'ammancio.

11.2.5

In caso di variazione degli attivi o dei passivi pari almeno

al 5% tra il giorno di riferimento per la liquidazione parziale e quello per il trasferimento dei fondi, i fondi liberi, le riserve di fluttuazione, gli accantonamenti tecnici da trasferire o l'ammanco da detrarre devono essere adeguati in misura corrispondente.

11.3 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione e suddivisione dell'ammanco

11.3.1

Se almeno dieci persone assicurate attive o beneficiarie di rendite di una cassa di previdenza passano assieme in un altro istituto di previdenza o passano assieme in un'altra cassa di previdenza, si ha un'uscita collettiva.

Allo scioglimento di un contratto d'affiliazione si ha un'uscita collettiva se tutte le persone assicurate attive o beneficiarie di rendite di una cassa di previdenza passano assieme in un altro istituto di previdenza o passano assieme in un'altra cassa di previdenza.

11.3.2

In caso di liquidazione parziale di un pool, per le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite uscenti, oltre al diritto alla loro prestazione d'uscita e alle loro riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma), sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi liberi secondo la cifra 11.2. Anche un eventuale ammanco secondo la cifra 11.2 viene esportato in misura proporzionale.

In caso di uscita collettiva, oltre al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi, sussiste un diritto collettivo proporzionale alla riserva di fluttuazione secondo la cifra 11.2.2 e – se e nella misura in cui vengono trasferiti i relativi rischi – anche un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti tecnici secondo la cifra 11.2.2.

11.3.3

In linea di massima la ripartizione dei fondi liberi, della riserva di fluttuazione e la suddivisione dell'ammanco avvengono in modo proporzionale e in base ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) dei beneficiari di rendite esistenti nel pool.

Se sono stati accumulati accantonamenti tecnici anche per l'effettivo uscente, in linea generale vengono esportati in misura proporzionale, tuttavia solo nella misura in cui vengono trasferiti anche i rischi attuariali.

11.3.4

Per determinare il diritto ai fondi liberi, agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione e per determinare la suddivisione di un ammanco, al giorno di riferi-

mento della liquidazione parziale l'effettivo delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite del pool viene suddiviso in un effettivo restante (persone assicurate attive e beneficiari di rendite che rimangono nel pool) e un effettivo uscente (persone assicurate attive e beneficiari di rendite che escono dal pool). In caso di scioglimento del contratto, sia i beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione sia i beneficiari di rendite che acquistano l'intera copertura vengono attribuiti all'effettivo uscente.

I fondi liberi, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione nonché un eventuale ammanco vengono suddivisi dapprima tra l'effettivo restante e l'effettivo uscente.

11.3.5

Un'eventuale riserva di fluttuazione del pool secondo la cifra 11.2 viene generalmente assegnata all'effettivo uscente e all'effettivo restante in misura proporzionale ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite.

Il diritto alla riserva di fluttuazione non sussiste o sussiste in misura ridotta se il collettivo uscente non ha contribuito o ha contribuito solo parzialmente alla formazione di questa riserva. È determinata la variazione percentuale della riserva di fluttuazione rispetto agli impegni nella parte autonoma dal momento dell'entrata al momento dell'uscita collettiva. Se, ad esempio, al momento dell'entrata il valore percentuale della riserva di fluttuazione era del 4% rispetto agli impegni e al momento dell'uscita collettiva ammonta al 10%, nel periodo di tempo in esame è aumentata di 6 punti percentuali. Il collettivo uscente pertanto non ha contribuito interamente alla formazione della riserva di fluttuazione del 10% ed ha quindi un diritto ridotto, pari al 60%, alla riserva di fluttuazione. Se nel periodo di tempo in esame la riserva di fluttuazione è invece rimasta invariata o è diminuita, il collettivo uscente non ha contribuito alla formazione della riserva e quindi non ne ha diritto.

In caso di entrata durante l'anno, per il calcolo della variazione della riserva di fluttuazione è determinante l'ultimo giorno di riferimento del bilancio precedente l'entrata e, in caso di uscita durante l'anno, è determinante il giorno di riferimento della liquidazione parziale.

La riserva di fluttuazione assegnata viene sempre trasferita collettivamente.

11.3.6

In linea di massima gli accantonamenti tecnici del pool secondo la cifra 11.2 vengono attribuiti all'effettivo uscente e all'effettivo restante in base ai rischi che rimangono per l'effettivo restante e ai rischi esportati con l'effettivo uscente.

Se al momento dell'entrata nella Fondazione un collettivo uscente non ha apportato o non ha apportato interamente i fondi necessari per gli accantonamenti tecnici calcolati per esso (parte autonoma), per il collettivo uscente non sussiste un diritto agli accantonamenti tecnici o sussiste in misura ridotta. Il collettivo uscente può avere una composizione personale diversa da quella del collettivo all'entrata. È determinante il rapporto (tasso percentuale) tra gli accantonamenti tecnici apportati e gli accantonamenti tecnici da apportare secondo la Fondazione. Se il collettivo uscente, ad esempio, al momento dell'entrata ha acquistato solo il 40% degli accantonamenti tecnici da apportare, al momento dell'uscita collettiva ha diritto agli accantonamenti tecnici solo in misura ridotta, pari al 40%. Se non è da apportare nessun accantonamento tecnico, si utilizza il 100% come rapporto (tasso percentuale). Gli accantonamenti tecnici assegnati vengono sempre trasferiti collettivamente.

11.3.7

Eventuali fondi liberi del pool secondo la cifra 11.2 vengono assegnati all'effettivo restante e all'effettivo uscente in misura proporzionale ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite.

I fondi liberi assegnati alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite uscenti in genere vengono esportati individualmente. In caso di uscita collettiva la Fondazione può decidere il trasferimento collettivo dei fondi liberi assegnati.

Una ripartizione individuale dei fondi liberi assegnati all'effettivo uscente alle singole persone assicurate attive e ai singoli beneficiari di rendite uscenti avviene in misura proporzionale agli averi di vecchiaia e alle riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma).

11.3.8

Un eventuale ammanco del pool secondo la cifra 11.2 viene assegnato all'effettivo restante e all'effettivo uscente in misura proporzionale ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite.

L'ammanco assegnato viene detratto dagli accantonamenti tecnici assegnati a un collettivo uscente.

Se gli accantonamenti tecnici non sono sufficienti a coprire l'ammanco assegnato, questo viene detratto in misura proporzionale dalle prestazioni d'uscita individuali (parte autonoma) delle persone assicurate attive uscenti e dalle riserve matematiche (parte autonoma) dei beneficiari di rendite uscenti.

L'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP non può essere

intaccato dalla deduzione dell'ammanco.

Se è stata versata la prestazione d'uscita senza deduzione o con una deduzione insufficiente in caso di ammanco, la persona assicurata deve restituire l'importo eccedente il dovuto.

La Fondazione può ridurre provvisoriamente le prestazioni d'uscita se si preannunciano le circostanze di una liquidazione parziale di un pool che si trova evidentemente in una situazione di copertura insufficiente. La riduzione provvisoria vale solo per gli assicurati che saranno prevedibilmente interessati dalla liquidazione parziale e dev'essere definita espressamente come tale. Alla conclusione della procedura di liquidazione parziale la Fondazione redige un conteggio definitivo e versa un'eventuale differenza, compresi gli interessi.

11.3.9

La quota dei fondi liberi o dell'ammanco, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione spettante all'effettivo restante rimane nel pool senza un'assegnazione individuale (non ripartita).

11.3.10

Non sussiste un diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione se la liquidazione parziale è stata provocata dal gruppo che esce volontariamente dal pool.

11.3.11

In caso di uscita collettiva viene stipulato un contratto di trasferimento con l'istituto di previdenza ricevente.

In un trasferimento collettivo non sussiste il diritto a un'assegnazione individuale dei fondi trasferiti.

Nel contratto di trasferimento devono essere stabiliti, in particolare, il tipo e l'estensione dei rischi esportati e il giorno di riferimento per il trasferimento (scadenza).

12 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione

12.1 Decisione d'accertamento

Se constatata che sono adempiti i presupposti per una liquidazione parziale del pool, il Consiglio di fondazione decide l'esecuzione della liquidazione parziale. Nell'ambito delle disposizioni legali e regolamentari stabilisce le circostanze della liquidazione parziale, la data, la cerchia delle persone da considerare, i fondi liberi, gli accantonamenti, la riserva di fluttuazione e il piano di ripartizione o l'ammanco e la sua assegnazione per la liquidazione parziale. Questa decisione è redatta per iscritto.

12.2 Informazione

12.2.1

Se dal controllo secondo la cifra 10.1 emerge che sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale del pool e se viene svolta una corrispondente procedura, la Fondazione comunica la decisione riguardante la liquidazione parziale a tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite (persone interessate) direttamente oppure tramite la commissione di previdenza, indicando l'ammontare dei fondi liberi o dell'ammancio, le riserve di fluttuazione, gli accantonamenti tecnici e il piano di distribuzione oppure la suddivisione dell'ammancio, il diritto di prendere visione degli atti e la possibilità di opposizione. Oltre a fornire direttamente queste informazioni, il Consiglio di fondazione può pubblicarle sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

12.2.2

Le persone interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti presso la Fondazione entro 30 giorni dalla notifica di queste informazioni ed eventualmente interporre ricorso contro la decisione del Consiglio di fondazione. Se vi sono opposizioni, il Consiglio di fondazione emana una decisione riguardante le opposizioni entro un periodo di tempo adeguato. La decisione, con la motivazione, viene notificata per iscritto agli opposenti.

12.2.3

Se non è possibile risolvere bonalmente le divergenze esistenti, la Fondazione assegna alle persone i cui ricorsi non hanno potuto essere composti bonalmente un termine di 30 giorni per sottoporre all'autorità di vigilanza, per verifica e decisione, i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione.

12.3 Esecuzione

12.3.1

La liquidazione parziale del pool può essere eseguita se entro il termine di 30 giorni non è stato interposto alcun ricorso o se i ricorsi hanno potuto essere composti bonalmente e se sussiste una conferma scritta da parte dell'autorità di vigilanza, secondo cui entro il termine di 30 giorni non è stata richiesta una verifica dei presupposti, della procedura e del piano di ripartizione.

12.3.2

Se una o più persone interessate dalla liquidazione parziale del pool richiedono all'autorità di vigilanza di verificare i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione, la liquidazione parziale del pool può essere eseguita solo se:

- vi è una decisione avente autorità di cosa giudicata dell'autorità di vigilanza oppure
- a un ricorso emesso contro la decisione non è stato conferito effetto sospensivo.

12.3.3

Contro la decisione dell'autorità di vigilanza si può

presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 74 LPP. Il ricorso ha effetto sospensivo solo se il presidente della sezione competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice istruttore lo decidono d'ufficio o su richiesta del ricorrente. Se non viene conferito un effetto sospensivo, il Tribunale amministrativo federale si limita a pronunciare una decisione in favore o contro il ricorrente.

12.3.4

Un diritto legale ai fondi liberi assegnati collettivamente o individualmente e agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione assegnati collettivamente o individualmente insorge dopo che è decorso infruttuosamente il termine di ricorso, a seguito di composizione bonale o decisione su ricorso o reclamo avente autorità di cosa giudicata.

12.3.5

Nell'ambito del rapporto annuale ordinario, l'ufficio di revisione conferma il compimento regolare della liquidazione parziale del pool. La liquidazione deve essere illustrata a grandi linee nell'appendice al conto annuale.

PARTE IV: LIQUIDAZIONE TOTALE DI UN POOL

13 Presupposti, procedura e giorno di riferimento

13.1 Presupposti

Il presupposto per la liquidazione totale del pool è adempiuto se nel pool non esiste più nessuna cassa di previdenza.

13.2 Procedura

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 10.

13.3 Giorno di riferimento

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 11.1.

13.4 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi, dell'ammancio, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 11.2.

13.5 Piano di ripartizione e trasferimento

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 11.3.

14 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 12.

PARTE V: CAMBIAMENTO DEL POOL

15 Cambiamento del livello di garanzia

15.1.1

Un cambiamento del livello di garanzia comporta un'uscita (disdetta del contratto d'affiliazione) dal pool precedente (precedente livello di garanzia) e un'entrata (nuovo contratto d'affiliazione) nel nuovo pool (nuovo livello di garanzia). Un cambiamento del livello di garanzia comporta quindi un cambiamento di pool.

Un cambiamento del livello di garanzia comporta una liquidazione totale della cassa di previdenza. Il precedente contratto d'affiliazione (precedente livello di garanzia) dev'essere disdetto. Si applica il Regolamento per la liquidazione parziale.

15.1.2

Con un cambiamento del livello di garanzia le rendite devono essere esportate. Tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite cambiano pool (uscita collettiva).

15.1.3

I fondi complessivi da apportare nel nuovo pool vengono finanziati dapprima con i fondi attribuiti all'affiliazione che cambia livello nell'ambito della liquidazione totale della cassa di previdenza e dell'eventuale liquidazione parziale del pool precedente. Se questi mezzi non sono sufficienti, la differenza rispetto ai fondi complessivi da apportare nel nuovo pool deve essere compensata dal datore di lavoro.

Se il datore di lavoro non è in grado di versare un eventuale importo d'acquisto necessario per il cambiamento del livello di garanzia, la cassa di previdenza rimane al precedente livello di garanzia o nel pool precedente. Non si effettua la liquidazione totale della cassa di previdenza, si mantiene il precedente contratto d'affiliazione.

PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

16 Disposizioni finali

16.1 Partecipazione ai costi

Le spese sostenute dalla Fondazione nell'ambito della liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza possono essere fatturate al datore di lavoro.

16.2 Casi non disciplinati

I casi non esplicitamente disciplinati dal presente Regolamento saranno trattati dalla Fondazione osservando le norme legali e applicando per analogia queste disposizioni.

16.3 Emanazione e modifica del Regolamento

Questo regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento nel rispetto della legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione e con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

16.4 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di questo Regolamento per la liquidazione parziale.

17 Entrata in vigore

Decisione del Consiglio di fondazione:

Questo Regolamento è stato deciso dal Consiglio di fondazione il 31 ottobre 2023.

Approvazione dell'autorità di vigilanza:

Il Regolamento è stato approvato dall'autorità di vigilanza il 16 gennaio 2024.

Entrata in vigore:

Questo Regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2023.

Basilea, 31 ottobre 2023

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance